

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI

1. DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni generali ("Condizioni") trovano applicazione in tutti i contratti di acquisto, per la fornitura di beni o servizi, perfezionati da **Isolgomma s.r.l.**, con sede legale in Via dell'Artigianato 24, 36020 Albettono (VI), p.iva 00215940248 ("**Isolgomma**") mediante gli ordini di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni, le forniture di beni e servizi sono disciplinate dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.

1.3 Non possono, invece, in alcun modo trovare applicazione ai Contratti eventuali condizioni generali predisposte dal Fornitore, anche se non espressamente respinte al momento della loro ricezione.

1.4 Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Isolgomma.

2. CONDIZIONI DI FORNITURA DEI BENI E SERVIZI

2.1 Ordini

2.1.1 Gli Ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all'esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitoli e requisiti applicabili.

2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell'ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione.

2.1.3 L'invio della conferma d'Ordine costituisce accettazione delle presenti Condizioni, salvo eventuale invio di revoca ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO successivo dal ricevimento.

2.2 Consegne

2.2.1 I beni devono essere forniti nel luogo di consegna riportato nell'Ordine.

2.2.2 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l'arrivo a destinazione in perfette condizioni d'uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di Isolgomma, nel luogo di consegna convenuto.

2.2.3 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d'ordine e la descrizione dei beni come riportata nell'ordine.

2.2.4 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell'ordine.

2.2.5 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente ad Isolgomma ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.

2.2.6 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, Isolgomma avrà facoltà di applicare una penale giornaliera secondo quanto indicato nei diversi Ordini e contrattualmente stabilito tra le Parti.

2.3 Collaudo dei beni e servizi

2.3.1 L'accettazione del bene o servizio avverrà a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione da parte di Isolgomma.

2.3.2 I beni o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'ordine, s'intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine di 5 giorni lavorativi.

2.3.3 Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di 24 mesi, salvo maggior termine riportato sull'Ordine, dalla data di accettazione da parte Isolgomma.

3. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

3.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell'Ordine e non può essere modificato.

3.2 Il Fornitore prende atto del fatto che l'Ordine e/o il Contratto potranno prevedere delle penali per i casi di ritardata prestazione dei servizi e/o mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nell'Ordine e/o nel Contratto etc., fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.

4. TRATTAMENTO DEI DATI

4.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 si precisa che Isolgomma provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che

cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali di Isolgomma, ed in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell'eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto.

5. CONFIDENZIALITÀ

5.1 Il Fornitore riconosce che le informazioni ed i materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo disegni, campioni, specifiche e schede tecniche ecc.) trasmessigli da Isolgomma appartengono in via esclusiva a Isolgomma e rivestono carattere di riservatezza. Pertanto, nessun diritto sui medesimi potrà essere rivendicato dal Fornitore.

5.2 Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, prodotto, processo o prototipo fornito da Isolgomma al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al Contratto/Ordine ("**Informazioni Riservate**"), il Fornitore si impegna, per la durata del Contratto/Ordine e per i 3 (tre) anni successivi, a: (i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto/Ordine; (ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di Isolgomma, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.

6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 I marchi di proprietà o concessi in licenza a Isolgomma ("**Marchi**") sono e rimangono in proprietà esclusiva/licenza della medesima e non potranno essere in alcun modo trasferiti a terzi, modificati né utilizzati per altri fini diversi da quelli eventualmente ed espressamente previsti dagli

6.2 Il Fornitore si obbliga ad utilizzare i Marchi secondo le modalità specificate per iscritto da Isolgomma ed unicamente allo scopo di adempiere agli Ordini.

6.3 Isolgomma è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito nell'adempimento del contratto. Isolgomma è inoltre titolare piena ed esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti da tali risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all'estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna.

6.4 Tutti i beni (es. stampi, macchinari ecc.) di proprietà di Isolgomma messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura dovranno essere restituiti al termine del periodo di validità dell'Ordine, salvo diverso accordo tra le parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini i beni messi a disposizione da Isolgomma e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare, il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a proprie cura e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare Isolgomma il valore residuo del bene calcolato sulla base dei prezzi correnti di mercato, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

7. RISOLUZIONE - RECESSO- FORZA MAGGIORE

7.1 Il Fornitore riconosce che l'adempimento di determinate obbligazioni previste dagli Ordini e/o dai Contratti è essenziale e che Isolgomma avrà il diritto, oltre al risarcimento del danno, di risolvere gli Ordini di e/o Contratti ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) ritardo del Fornitore nelle consegne superiore a 20 giorni dal termine stabilito; b) nel caso di assoggettamento del Fornitore a liquidazione volontaria o giudiziale o a qualunque procedura concorsuale; c) mancato rispetto degli obblighi previsto nel caso di fornitura di servizi, con particolare riguardo agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e all'impegno alla trasmissione puntuale del DURC.

7.2 Le ipotesi particolari di recesso e/o risoluzione sono disciplinate negli Ordini e/o Contratti.

7.3 Ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dagli Ordini, qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili e/o inevitabili (a titolo esemplificativo guerre, eventi naturali, calamità, scioperi ecc.), tali da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali ("**Forza Maggiore**"), a condizione che la Parte rispetto alla quale tale Forza Maggiore operi ne dia notizia all'altra Parte entro 48 ore dal manifestarsi dell'evento, comunicando altresì le possibili conseguenze ed il ritardo previsto nell'evasione dell'Ordine di Fornitura e/o Contratto.

8. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

8.1 Il Contratto disciplinato dalle presenti Condizioni è regolato dalla legge Italiana.

8.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del Contratto disciplinato dalle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

8.3 Resta comunque salva la facoltà per Isolgomma di citare in giudizio l'Acquirente davanti a ogni altro foro e autorità giudiziaria competente a gestire la controversia secondo le modalità previste dalla legge.

9. MISCELLANEA

L'eventuale sopravvenuta inapplicabilità totale o parziale di una qualsiasi clausola del presente Contratto lascia impregiudicata la validità delle altre clausole.

Ogni accordo differente o che va in deroga al presente Contratto dovrà essere formalizzato per iscritto e concordato tra le parti.

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER I SERVIZI

10.1 I Servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell'Ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza.

10.2 Il Fornitore deve fornire i Servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto di Isolgomma. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni.

11. PRESTAZIONE DI MANODOPERA PRESSO AREE DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DI ISOLGOMMA

11.1 Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità di Isolgomma (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.

12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

12.1 Il Fornitore, per l'esecuzione dell'oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

12.2 In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti.

12.3 Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di Isolgomma.

12.5 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o a Isolgomma e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di Isolgomma.

Letto, confermato e sottoscritto in [---], oggi [---]

Firma

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile Italiano, si approvano specificamente i seguenti articoli: **1. Definizioni - Ambito Di Applicazione; 2.1 Ordini; 7. Risoluzione - Recesso- Forza Maggiore; 8. Legge Applicabile E Giurisdizione; 10. Condizioni Particolari Di Fornitura Per I Servizi.**

Firma